



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE

**Il quadro dell'UE ha aiutato gli Stati membri a rispondere
alla crisi, ma l'impatto di alcune misure di risposta alla crisi
non può essere dimostrato**

Sommario

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA.....	2
Il quadro dell'UE per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (SoS).....	2
Misure adottate dall'UE in risposta alla crisi e conseguimento degli obiettivi dichiarati	5
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA	
6	
Raccomandazione 1 – Completare il quadro dell'UE relativo all'accessibilità economica del gas.	
6	
Raccomandazione 2 – Ottimizzare il processo di stesura delle relazioni degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.....	7
Raccomandazione 3 – Rivedere la struttura della cooperazione regionale.	8
Raccomandazione 4 — Migliorare la trasparenza dell'attuazione dei PIC.....	8

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 259 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore la relazione della Corte dei conti europea sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE, in quanto l'approvvigionamento di gas è fondamentale per la sicurezza energetica nell'Unione. Dall'adozione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas¹ (regolamento SoS gas) nel novembre 2017, si sono registrati sviluppi significativi nel campo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare a seguito della crisi energetica iniziata nel 2022. Le azioni correttive proposte sono state attuate in larga misura o sono in fase avanzata di attuazione. Inoltre le azioni nell'ambito di REPowerEU hanno dimostrato che la sicurezza energetica è e dovrà essere un fattore chiave ai fini del proseguimento della decarbonizzazione, della sicurezza dell'approvvigionamento e della sostituzione dei combustibili fossili importati.

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha sconvolto i mercati dell'energia e ha portato in primo piano il problema della sicurezza dell'approvvigionamento. Il quadro di sicurezza energetica è stato pertanto posto al centro della risposta dell'UE alle conseguenze di tale guerra e dell'azione dell'UE volta a proteggere la sua economia e i suoi cittadini. La Commissione ha affrontato numerose minacce, anche di natura politica, giuridica, di mercato e fisica (infrastrutture). Ha lavorato alacremente a misure volte a garantire la preparazione all'inverno, la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia. Tra queste figurano i regolamenti riguardanti lo stoccaggio del gas, i prezzi elevati dell'energia elettrica, la solidarietà, l'acquisto in comune di gas, il rilascio di autorizzazioni, nonché il piano di riduzione della domanda. L'Unione ha superato l'inverno in corso senza perturbazioni e l'Europa ha concluso l'inverno con risultati notevoli nel settore energetico.

Inoltre la comunicazione sul Green Deal europeo ha pienamente riconosciuto il potenziale del settore energetico nel contribuire a un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Il piano per l'obiettivo climatico 2030 ha illustrato perché e come le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere ridotte di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

La Commissione ricorda che la transizione verde in corso e le misure connesse dovrebbero in ultima analisi sostenere una maggiore sicurezza energetica. La Commissione ritiene inoltre che, a parte le azioni a breve termine volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento discusse nel presente audit, gli aspetti di grande rilievo degli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine, come la diversificazione rispetto al gas naturale e il ruolo del biogas/biometano, ad esempio, siano fondamentali per valutare la completezza dell'azione dell'UE in questo settore.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Il quadro dell'UE per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (SoS)

La relazione della Commissione² relativa all'attuazione del regolamento SoS gas, pubblicata nell'ottobre 2023, evidenzia potenziali miglioramenti del regolamento. Nell'ambito delle discussioni sul pacchetto per il mercato del gas e dell'idrogeno, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di rivedere il regolamento SoS gas, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione. La Commissione intende avviare una valutazione quest'anno, fatta salva la prossima definizione delle proprie priorità.

¹ Regolamento (UE) 2017/1938 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

² RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas EUR-Lex - 52023DC0572 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

La sicurezza energetica è uno dei tre pilastri interdipendenti della politica energetica dell'UE, insieme alla sostenibilità e alla competitività/accessibilità economica. L'accessibilità economica dell'energia è un importante obiettivo strategico perseguito attraverso altre iniziative politiche incentrate, ad esempio, sui cittadini e sulla povertà energetica, che integrano il quadro per la sicurezza dell'approvvigionamento. Nelle valutazioni nazionali del rischio non si è tenuto conto dei problemi di accessibilità economica, in quanto il regolamento SoS gas non impone agli Stati membri di valutare questo aspetto. Per contro le prospettive e le valutazioni a livello dell'UE, ad esempio da parte della Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO), considerano l'impatto sui prezzi dei diversi scenari di sicurezza dell'approvvigionamento.

La relazione richiamata al paragrafo 23 distingue tra diversi tipi di riduzioni della domanda di gas, comprese quelle determinate da investimenti nell'efficienza energetica, che potrebbero non essere correlati all'accessibilità economica.

Il processo completo di comunicazione prescritto dal regolamento SoS gas è pertinente e necessario per garantire un livello adeguato di coordinamento in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. La Commissione ha tuttavia iniziato a lavorare sulle possibilità di semplificazione, senza mettere a repentaglio il suo ruolo di coordinamento tra gli Stati membri.

In tale contesto, in riferimento ai piani che gli Stati membri sono tenuti a presentare in base all'attuale regolamento SoS gas, la Commissione ritiene opportuno distinguere due cicli separati secondo le disposizioni dello stesso regolamento. Il primo ciclo è costituito dai primi quattro anni di attuazione, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, in cui gli Stati membri hanno dovuto presentare valutazioni comuni del rischio/valutazioni nazionali del rischio/piani di azione preventivi e piani di emergenza. Il secondo ciclo è quello attuale, in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare aggiornamenti dei documenti di cui sopra. Per quanto riguarda il primo ciclo, un procedimento di infrazione (motivato dall'assenza sia di piani che di un adeguato meccanismo di solidarietà) nei confronti della Croazia e della Romania si trova nella fase del parere motivato, quale richiesta formale della Commissione di conformarsi al diritto dell'UE. Per quanto riguarda i pareri in merito ai piani, la Commissione formula pareri solo se si applica almeno uno dei quattro casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento SoS gas³.

Analogamente, per quanto riguarda i gruppi di rischio regionali di cui all'allegato I del regolamento SoS gas⁴, è necessaria una differenziazione tra il primo ciclo a partire dal 2018 e il secondo relativo all'aggiornamento delle valutazioni comuni del rischio avviato nel 2022. Durante il primo ciclo, due gruppi di rischio (gruppi di rischio del corridoio meridionale del gas e del Mediterraneo orientale) non hanno presentato le valutazioni comuni del rischio in quanto non erano ancora operativi (l'infrastruttura dei corridoi di approvvigionamento non era ancora stata attivata o esistente). Durante il secondo ciclo (a partire dal 2022) solo il gruppo di rischio nord-orientale – senza un coordinatore volontario dello Stato membro – non ha presentato le proprie valutazioni comuni del rischio. La Commissione ha riconosciuto che tale gruppo di rischio è incluso anche nel gruppo di rischio della Bielorussia e quindi la sua valutazione del rischio è stata considerata come parte della valutazione comune del rischio della Bielorussia.

La governance dell'efficienza dei gruppi di rischio regionali dipende in larga misura dall'efficacia e dalla disponibilità di capacità tecniche. La maggior parte delle valutazioni comuni del rischio è stata eseguita con un significativo sostegno della Commissione (mediante il Centro comune di ricerca). In questa fase è ragionevole ritenere, soprattutto ora che il contesto geopolitico e i modelli di approvvigionamento sono cambiati in modo significativo, che il numero di gruppi di rischio debba essere ridotto, come suggerito più volte dagli Stati membri. Nel 2024 la Commissione ha iniziato a

³ Regolamento (UE) 2017/1938 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

⁴ Cfr. il paragrafo 5 della relazione della Corte dei conti.

valutare la possibilità di modificare l'allegato I del regolamento relativo alla composizione dei gruppi di rischio, mediante un atto delegato o in occasione di una revisione normativa più ampia del regolamento nel 2025, nell'ambito del prossimo mandato della Commissione.

Alla luce della recente crisi energetica, la Commissione ritiene che la cooperazione a livello dell'UE tra gli Stati membri sia stata fondamentale per affrontare congiuntamente tutti i problemi incontrati. Nel contempo la Commissione riconosce la necessità di rivedere gli obblighi di comunicazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e rafforzare la cooperazione e le misure.

Per quanto riguarda il sostegno agli Stati membri per la conclusione di accordi di solidarietà basati sul quadro di sicurezza energetica, nel 2018 la Commissione ha inoltre pubblicato una raccomandazione per fornire orientamenti sulle opzioni di attuazione e ha discusso più volte la questione con gli Stati membri in sede di Gruppo di coordinamento del gas e durante apposite riunioni.

Nel dicembre 2023 i colegislatori dell'UE hanno inoltre raggiunto un accordo politico provvisorio sul "pacchetto relativo all'idrogeno e al gas decarbonizzato" che comprende misure di solidarietà standard. Al momento dell'entrata in vigore (nel secondo trimestre del 2024) tali misure di solidarietà standard saranno sancite dal regolamento SoS gas. Fino ad allora restano in vigore le disposizioni temporanee in materia di solidarietà basate sull'articolo 122. Gli scenari presi in considerazione nell'esperimento in condizioni simulate condotto dalla Commissione comprendevano un'interruzione totale delle forniture di gas russo e ulteriori condizioni di deterioramento dell'approvvigionamento di gas nell'arco temporale dello scenario.

La procedura di selezione dei progetti di interesse comune/progetti di interesse reciproco è un processo complesso e inclusivo dei portatori di interessi per la selezione, ogni due anni, delle principali priorità dell'UE in materia di infrastrutture energetiche. I progetti di interesse comune hanno apportato e continueranno ad apportare un contributo essenziale al mercato interno dell'energia, anche per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La procedura di selezione dei progetti di interesse comune/progetti di interesse reciproco è completata dalla pubblicazione dell'elenco dell'Unione di detti progetti mediante atto delegato della Commissione. Sebbene non espressamente previsto dal regolamento RTE-E, i progetti di interesse comune che sono interdipendenti, potenzialmente concorrenti o concorrenti figurano in gruppi di progetti, quali definiti nell'atto delegato per ciascun elenco dell'Unione, al fine di riflettere tali interdipendenze. Il regolamento RTE-E prevede una serie di strumenti per la rapida attuazione di tali progetti, tra cui una procedura di autorizzazione accelerata, il trattamento normativo e l'ammissibilità a beneficiare di finanziamenti dell'Unione.

La domanda di gas naturale dovrebbe diminuire in modo significativo verso il 2040 e ulteriormente entro il 2050. Nel 2050 rimarrà un uso limitato del gas naturale nei sistemi energetici e sarà necessario ricorrere alla cattura, allo stoccaggio e all'utilizzo del carbonio (*Carbon Capture Use And Storage*, CCUS) per abbattere le emissioni residue di CO₂. Il CCUS non è un'alternativa ma integra le soluzioni di efficienza energetica e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili⁵.

Sebbene nell'UE vi sia ancora solo un numero limitato di progetti commerciali CCUS operativi, l'UE ha definito un obiettivo giuridico per sostenere le industrie nella cattura delle loro emissioni⁶. Ai sensi del regolamento concordato (accordo provvisorio) sull'industria a zero emissioni nette⁷, i produttori di petrolio e di gas sono tenuti a contribuire alla diffusione dello stoccaggio di CO₂ con una capacità

⁵ Cfr. le osservazioni 51 e 52 della Corte dei conti e il titolo che precede l'osservazione 51.

⁶ Cfr. l'osservazione 52 della Corte dei conti.

⁷ Accordo provvisorio relativo al regolamento sull'industria a zero emissioni nette:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/02/06/net-zero-industry-act-council-and-parliament-strike-a-deal-to-boost-eu-s-green-industry/>.

di iniezione annuale di almeno 50 megatonnellate di CO₂ all'anno, a partire dal 2030. Inoltre la comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili⁸ ha proposto obiettivi specifici per quanto riguarda il carbonio utilizzato nei prodotti chimici e di plastica nonché l'assorbimento dall'atmosfera e lo stoccaggio permanente di 5 megatonnellate di CO₂ attraverso progetti all'avanguardia entro il 2030. Infine la comunicazione della Commissione sulla gestione industriale del carbonio, adottata il 6 febbraio 2024, contribuisce a imprimere slancio alla diffusione di soluzioni CCUS, sulla base di molteplici progetti attualmente in corso in Europa.

Misure adottate dall'UE in risposta alla crisi e conseguimento degli obiettivi dichiarati

La Commissione concorda con l'osservazione secondo cui il pacchetto delle diverse misure di risposta alla crisi ha inviato un segnale forte ai consumatori di gas, sebbene l'impatto delle singole misure attuate dagli Stati membri sia difficile da quantificare. Anche se le misure adottate dagli Stati membri per risparmiare gas, incoraggiare il passaggio ad altro combustibile e aumentare l'efficienza energetica e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) hanno nel complesso contribuito alla riduzione della domanda, la Commissione ricorda che è difficile quantificare con certezza l'impatto relativo di tali misure rispetto ad altre misure e altri fattori che sfuggono al controllo.

Ciononostante la Commissione ritiene importante evidenziare i dati che hanno permesso di superare tale obiettivo. Tra agosto 2022 e febbraio 2024 il consumo complessivo di gas è diminuito del 18%, ossia di 117 miliardi di metri cubi, il che corrisponde a una riduzione media di circa 6 miliardi di m³/mese. Le variazioni meteorologiche influiscono principalmente sulla domanda delle famiglie (42% della riduzione della domanda conseguita, considerando tutte le cause). È importante notare che la riduzione dei consumi di gas dovuta al calo dell'attività industriale è stata accompagnata anche dall'accelerazione delle misure di efficienza energetica e/o dal passaggio ad altro combustibile in seguito alla crisi energetica.

Per quanto riguarda lo stoccaggio del gas⁹, l'obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio ha migliorato notevolmente l'effettivo riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas (UGS) rispetto al periodo 2016-2021. I livelli di stoccaggio del gas dell'UE in forma aggregata e dei singoli Stati membri hanno costantemente superato di gran lunga i livelli storici di stoccaggio del gas. Inoltre l'obbligo di raggiungere l'obiettivo di riempimento del 90% entro il 1° novembre di ogni anno fornisce una forte assicurazione sia per la sicurezza dell'approvvigionamento che per il mercato.

Per quanto riguarda il tetto sui prezzi, ossia il meccanismo di correzione del mercato di cui al regolamento (UE) 2022/2578, lo scopo effettivo del tetto è quello di limitare episodi di prezzi eccessivamente elevati. La Commissione ritiene che l'ampia serie di misure attuate dagli Stati membri e dalla Commissione nel 2022 abbia contribuito ad allentare le tensioni del mercato con un conseguente abbassamento dei prezzi. Tali misure includono: riduzione della domanda, espansione della capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), impegni in materia di riempimento degli impianti di stoccaggio, rafforzamento dei rapporti di fornitura con partner affidabili, accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, parametro di riferimento per il GNL ecc. A tale proposito, il tetto sui prezzi, ossia il meccanismo di correzione del mercato, ha rappresentato una delle misure e ha svolto un ruolo importante.

Il meccanismo di correzione del mercato è appositamente progettato per evitare problemi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento. Il tetto è infatti fissato a un livello pari al prezzo globale, con un cuscinetto aggiuntivo che consente ai prezzi dell'UE di essere ben al di sopra dei prezzi

⁸ Comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&qid=1683204475740>.

⁹ Cfr. il paragrafo 57 della relazione della Corte dei conti.

internazionali. Lo scopo è quello di garantire che l'UE possa continuare ad attrarre gas dai mercati internazionali anche quando il tetto è attivo. In breve, il meccanismo di correzione del mercato mira a evitare picchi di prezzo dovuti a inefficienze/vincoli interni (all'UE) ma senza limitare le capacità dell'UE di importare gas.

AggregateEU ha contribuito alla sicurezza e alla diversificazione dell'approvvigionamento di gas per l'UE e i paesi della Comunità dell'energia durante e dopo la crisi energetica. Nell'ambito di REPowerEU, AggregateEU è l'unico strumento a livello dell'UE che vieta l'approvvigionamento di gas dalla Russia e che ha contribuito a ridurre la dipendenza dal gas russo. AggregateEU ha inoltre aumentato la trasparenza del mercato e la domanda aggregata da parte degli acquirenti europei per meglio coordinare gli acquisti di gas, sfruttando nel contempo il peso collettivo del mercato europeo per ottenere prezzi più competitivi. Di conseguenza, gli operatori di mercato europei hanno mostrato un forte interesse per le gare d'appalto di AggregateEU, come dimostrato dall'elevato numero di imprese registrate e dall'elevata quantità di gas abbinata alla domanda nelle quattro gare d'appalto del 2023. Grazie a questo ampio interesse degli operatori di mercato, AggregateEU, che non è una piattaforma commerciale del gas, si è affermato come strumento complementare per l'approvvigionamento di gas che si aggiunge ai mercati e alle pratiche esistenti.

Per quanto riguarda i contatti a livello internazionale con i fornitori di gas¹⁰, la Commissione mirava, attraverso protocolli d'intesa non vincolanti conclusi a seguito della crisi energetica, a raggiungere un accordo politico ad alto livello con i principali paesi fornitori di gas al fine di diversificare gli approvvigionamenti di gas dell'UE in linea con gli obiettivi di REPowerEU. La natura politica dei protocolli ha permesso di dare un efficace segnale di mercato al settore privato per sostenere le decisioni di investimento grazie alla riduzione del rischio politico e l'avallo politico delle fonti di approvvigionamento di gas da parte dell'UE. I protocolli hanno fornito una serie di strumenti da attivare da entrambe le parti sulla base di esigenze e obiettivi politici condivisi.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Raccomandazione 1 – Completare il quadro dell'UE relativo all'accessibilità economica del gas.

La Commissione dovrebbe tenere maggiormente conto della dimensione dell'accessibilità economica della sicurezza dell'approvvigionamento di gas; in particolare dovrebbe:

- a) far sì che i pertinenti elaborati chiave dell'UE comportino una valutazione dell'accessibilità economica a livello UE;**
- b) valutare se è fattibile includere una analisi del rischio per l'accessibilità economica nelle valutazioni nazionali richieste dal regolamento SoS gas al momento della revisione di tale regolamento;**
- c) valutare se è fattibile aggiornare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in modo da includere informazioni sull'accessibilità economica oltre a quelle sulla povertà energetica, ad esempio nei PNEC.**

¹⁰ Cfr. i paragrafi da 67 a 69 della relazione della Corte dei conti.

Termine di attuazione: 2025

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera a)

La sicurezza energetica è uno dei tre pilastri interdipendenti della politica energetica dell'UE, insieme alla sostenibilità e alla competitività/accessibilità economica, che costituiscono gli altri due. L'accessibilità economica dell'energia è un importante obiettivo strategico perseguito attraverso iniziative politiche incentrate, ad esempio, sui cittadini e sulla povertà energetica, che integrano il quadro per la sicurezza dell'approvvigionamento.

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera b)

La relazione incentrata sul riesame del regolamento SoS gas, pubblicata nell'ottobre 2023, evidenzia potenziali miglioramenti del regolamento in questo settore. Nell'ambito delle discussioni sul pacchetto per il mercato del gas e dell'idrogeno, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di rivedere il regolamento SoS gas, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione. Fatte salve le priorità della prossima Commissione, si prende in considerazione una revisione dell'attuale quadro per la sicurezza dell'approvvigionamento. Nell'ambito di tale revisione si potrebbe anche valutare la motivazione dell'inclusione di considerazioni sull'accessibilità economica dell'energia che possono essere affrontate nell'ambito di altre iniziative pertinenti incentrate su tale obiettivo strategico. La Commissione riconosce l'esistenza di un margine di miglioramento dell'attuale quadro normativo. A tale riguardo, ogni processo legislativo richiederebbe molto tempo. Se il nuovo mandato della Commissione lo considerasse prioritario, il processo di revisione potrebbe rispettare la data proposta dalla Corte nel 2025; è tuttavia improbabile che eventuali nuove proposte legislative da parte dei legislatori, e pertanto la loro attuazione, siano adottate prima del 2027/2028.

La Commissione accoglie la raccomandazione 1, lettera c)

A norma dell'articolo 45 del regolamento sulla governance, la Commissione sta attualmente effettuando un riesame del regolamento che considera anche l'efficacia e l'adeguatezza degli obblighi di comunicazione.

Raccomandazione 2 – Ottimizzare il processo di stesura delle relazioni degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Per far sì che vengano individuati e affrontati i problemi più salienti in tema di sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello sia nazionale che regionale, la Commissione dovrebbe:

- a) valutare la fattibilità di razionalizzare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il processo di elaborazione e presentazione dei principali elaborati (valutazioni dei rischi comuni e nazionali, piani di azione preventiva e piani di emergenza) al momento della revisione del regolamento SoS gas;**
- b) assistere ulteriormente gli Stati membri nella produzione di elaborati che siano completi e presentati entro i termini stabiliti, in particolare considerando l'uso di strumenti digitali per la stesura e l'esame dei documenti.**

Termine di attuazione: 2025

La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione valuta e collabora con gli Stati membri per razionalizzare al meglio gli obblighi di comunicazione degli Stati membri, in quanto l'obiettivo è quello di ricevere elaborati tempestivi, completi e, nel loro contenuto, efficaci per il ciclo in corso.

La Commissione evidenzia già i potenziali miglioramenti del regolamento in questo settore. La Commissione prevede di avviare i lavori preparatori nel 2024 in vista di una revisione da proporre nel 2025, se la nuova Commissione lo considera prioritario. Ciò risponderebbe anche alla richiesta del Consiglio di rivedere il regolamento SoS, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione.

Raccomandazione 3 – Rivedere la struttura della cooperazione regionale.

La Commissione dovrebbe rivedere l'attuale struttura della cooperazione regionale; in particolare dovrebbe:

- a) adattare la configurazione alle mutate circostanze (accresciuto peso del GNL, ridotto ruolo di taluni corridoi di approvvigionamento via gasdotto);**
- b) ridurre le sovrapposizioni tra gruppi di rischio e chiarire ruoli e responsabilità al loro interno.**

Termine di attuazione: 2025

La Commissione accoglie la raccomandazione.

È ragionevole ritenere, soprattutto ora che il contesto geopolitico e i modelli di approvvigionamento sono cambiati in modo significativo, che il numero di gruppi di rischio sia troppo elevato e debba essere ridotto, come proposto più volte dagli Stati membri. Nel 2024 la Commissione ha iniziato a valutare la possibilità e la tempistica ottimale di una modifica dell'allegato I del regolamento che include la composizione dei gruppi di rischio. Ciò potrebbe avvenire mediante un atto delegato o in occasione di una revisione normativa più ampia del regolamento nel 2025.

Raccomandazione 4 — Migliorare la trasparenza dell'attuazione dei PIC.

Dopo aver consultato gli Stati membri, ENTSOG e i promotori, la Commissione dovrebbe migliorare la trasparenza e la chiarezza dei dati sugli effetti dei PIC per includervi informazioni sui PIC precedenti, sui costi dei progetti e sui PIC fusi. Ciò potrebbe avvenire sulla piattaforma per la trasparenza dei PIC o sulla pagina web Europa.eu e dovrebbe applicarsi a tutti i futuri elenchi di PIC.

Termine di attuazione: 2025

La Commissione accoglie la raccomandazione.